

Oggetto: Commento alle novità fiscali recate dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 –
Circolare n. 8 del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate- Primi chiarimenti e risposte a
quesiti posti-

Con la Circolare n. 8 in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio 2019.

Possono interessare le ASD e le SSD dipendenti da questa Lega le novità di cui ai seguenti punti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate:

- 3.3. - “*Sport bonus*”;
- 5.8. - fatturazione elettronica; 2.6. –
- 6.2. - esenzione dall’imposta di bollo.

3.3. – *Sport bonus* (commi da 621 a 628)

I commi da 621 a 628 della Legge di Bilancio 2019 estendono l’ambito applicativo del credito d’imposta istituito dalla precedente Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 363 a 366 della Legge n. 2015/2017) per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pubbliche (cd. *Sport bonus*).

La predetta Legge n. 205 del 2017 ha previsto il riconoscimento, nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, a tutte le imprese, di un contributo, sotto forma di credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Mod. F 24 in tre quote annuali di pari importo e non rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP – nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro, effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

La nuova disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2019, stabilisce che per le erogazioni in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse **siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi**.

Le nuove norme, quindi, estendono il credito d’imposta al 2019 ed elevano i limiti dell’importo fruibile che, invece, secondo la precedente disciplina, era limitato al 3 per mille dei ricavi annui – tale limite non è previsto con la nuova normativa – e al 50% della donazione – per il 2019 è fissato al 65% - con il limite complessivo di 10 milioni di euro di spesa – la nuova disciplina prevede invece il limite di 13,2 milioni di euro.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti con commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La nuova disciplina consente, pertanto, la fruizione del credito d’imposta anche alle persone fisiche ed agli enti non commerciali e il nuovo credito d’imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro tramite compensazione con modello F 24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Inoltre, non trovano applicazione, per espressa previsione normativa, i limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro di cui alla Legge n. 388 del 2000 e quello annuale di 250 mila euro di cui alla Legge n. 244 del 2007. Anche le nuove disposizioni sullo *sport bonus* di cui alla Legge di Bilancio 2019, regolano, in modo analogo alla disciplina di cui alla precedente Legge di Bilancio 2018, gli adempimenti in capo ai soggetti che

ricevono l'erogazione liberale, prescrivendo un doppio ordine di obblighi di comunicazione all'ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come per la precedente disciplina viene fatto rinvio ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione delle disposizioni attuative necessarie.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, nella Circolare in oggetto, che la Legge di Bilancio 2018 ha anche previsto (art. 1, comma 352, lett. a, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 22 del D. Lgs. 9 gennaio 2008, n.9) un credito d'imposta, per le Società Sportive che ristrutturano i propri impianti calcistici, pari al 12% della spesa sostenuta entro il limite di 25 mila euro e comunque per un limite di spesa complessivo di 4 milioni di euro.

5.8. Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica (comma 56)

Viene precisato dall'Agenzia delle Entrate che sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione per il regime della Legge n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65 mila euro. I soggetti, invece, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali per un importo superiore a 65 mila euro, *"assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta"*.

Viene precisato, al riguardo, che tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge n. 398/1991 applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali, il regime speciale IVA previsto dall'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede, tra l'altro, l'esonero dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione e di pubblicità, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Dalla formulazione della Circolare sembra potersi dedurre che per le suddette tipologie di prestazioni commerciali vada adottato il seguente comportamento:

-qualora l'importo dei ricavi commerciali annui sia inferiore a 65 mila euro va comunque emessa fattura senza obbligo di fatturazione elettronica;

-se l'importo di ricavi commerciali annui è superiore a 65 mila euro, i soggetti che effettuano la prestazione devono assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

E' fondatamente da ritenere, comunque, che l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica non significhi "divieto" e che, pertanto, le ASD e SSD che intendono procedere, a prescindere dall'entità del volume d'affari commerciale conseguito, all'adozione della fatturazione elettronica, abbiano la piena facoltà di farlo.

L'obbligo dell'esonero sussiste, infatti, per una evidente ragione di privacy, soltanto per la fatturazione delle prestazioni sanitarie.

6.2. Esenzione dall'imposta di bollo in favore delle ASD e SSD non lucrative (comma 646)

Con il comma 646, la Legge di Bilancio 2019 ha integrato l'art. 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo già prevista per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, **viene estesa anche ai medesimi atti, documenti, ecc. posti in essere dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.**

L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che, come chiarito con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, la previsione dell'esenzione dall'imposta di bollo si applica anche in favore delle Discipline Sportive Associate.